

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi

Norme di carattere generale

Art. 1

Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili

Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal *protocollo per le udienze civili*, ed in particolare:

- l'art. 4 (*L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si adopererà per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza*),
- l'art. 5 (*Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, si adopererà per organizzare al meglio la propria sostituzione*),
- l'art. 6 (*Qualora l'udienza debba essere rinviata, il rinvio d'ufficio deve essere comunicato con congruo preavviso e contenuto, possibilmente, in un periodo non superiore a tre mesi. Si raccomanda agli avvocati di comparire all'udienza di rinvio senza necessità di avviso individuale*),
- l'art. 8 (*Gli avvocati preciseranno le conclusioni con separato foglio, preferibilmente dattiloscritto, riportandole analiticamente, salvo integrazioni rese necessarie dalle conclusioni della controparte*),
- l'art. 9 (*Premesso che in caso di contrasto prevale il testo scritto, gli avvocati produrranno unitamente all'ultimo atto difensivo un CD o floppy disk con tutti gli atti di parte del processo, compreso il foglio contenente la precisazione delle conclusioni e le eventuali integrazioni*),
- l'art. 10 (*Il giudice autorizzerà ex art. 151 c.p.c. la comunicazione delle ordinanze anche in modo diverso da quanto previsto dagli artt. 134 e 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., ad es. mediante fax o posta elettronica; i difensori comunicheranno con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione dell'atto. Nell'assumere la riserva il giudice darà atto del preventivo consenso dei difensori a tali forme di comunicazione. In caso di contrasto prevale il testo del provvedimento depositato in Cancelleria*).

Art. 2

Rapporti tra i difensori

In caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore all'udienza fissata ex art. 708 c.p.c. sarà data tempestiva informazione alla cancelleria e/o al Presidente nonché all'altro difensore.

In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro difensore tenterà di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per la controparte, ove la produzione dei documenti sia effettuata in udienza, il difensore ne depositerà copia per la controparte costituita in giudizio.

Art. 3

Fascicoli di parte e d'ufficio in caso di reclamo ex art. 708, IV comma c.p.c.

Nell'ipotesi di reclamo avanti la Corte di Appello avverso i provvedimenti presidenziali, entrambi i difensori avranno cura di effettuare copia di tutti gli atti del procedimento, ivi compresi il verbale di udienza ed i documenti prodotti, al fine di consentire la ricostruzione del fascicolo di ufficio per il proseguimento del giudizio davanti al giudice istruttore.

Inizio del procedimento

Art. 4

Predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio tra i coniugi

E' onere del difensore della parte ricorrente produrre ogni documentazione che dimostri la ragione per cui si radica la competenza territoriale del Tribunale adito (a titolo meramente esemplificativo: certificato di residenza anagrafica dei coniugi).

Ai fini della prova dei redditi: il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (modello 730 o Mod. Unico) della parte assistita, relative agli ultimi tre anni e non limitarsi invece alla produzione del solo CUD.

Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c., il difensore produrrà sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altra documentazione necessaria a provare la situazione economica della parte assistita (ad es. buste paga, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.).

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo i difensori provvederanno a produrre e/o integrare tutta la documentazione necessaria nei termini fissati nel decreto di fissazione di udienza presidenziale.

Art. 5

Invito ai difensori della parte resistente

Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo il difensore adempirà all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini ivi indicati memoria difensiva e ogni opportuna documentazione, ivi compresa quella fiscale, a sostegno delle domande svolte per consentire al Presidente di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. nell'interesse dei figli e dei coniugi.

Art. 6

Numero di cause per ciascuna udienza

Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza

In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ciascuna di esse.

In merito all'orario fissato per la comparizione delle parti o per la prova si richiama quanto già espressamente previsto dall'art. 2 del protocollo per le udienze civili (*la 2° fascia – ore 10.30 in poi - è destinata all'espletamento dell'interrogatorio libero delle parti e delle prove orali, alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti dei CTU, ad altre attività di durata difficilmente prevedibile. Diversi orari possono essere volta a volta concordati tra giudice e parti, anche al fine di assicurare la riservatezza di audizioni vertenti su fatti personali. I fascicoli saranno ordinati secondo le fasce orarie di chiamata. Con l'ordinanza che dispone il rinvio il giudice indicherà la fascia oraria ovvero l'ora di chiamata, che sarà annotata sulla copertina del fascicolo*).

Sarebbe auspicabile, inoltre, che i ruoli affissi sulla porta dei locali in cui si svolgerà l'udienza, o comunque nei luoghi antistanti le aule d'udienza, recassero l'indicazione del numero di procedimento ed i nominativi dei soli difensori, anziché il nome delle parti, a tutela della privacy delle stesse.

Art. 7

Oralità del processo

Le parti saranno interrogate liberamente dal Presidente, prima l'una e poi l'altra. Successivamente sarà data parola ai difensori: questi dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca, che il Presidente farà rispettare, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni e astenendosi dal rivolgersi direttamente all'altra parte.

Qualora i difensori abbiano provveduto al deposito del solo Cud o le dichiarazioni dei redditi siano comunque insufficienti a rappresentare la situazione economica di ciascuno dei coniugi, il Presidente potrà richiedere la produzione di documenti ulteriori (quali attestazioni di veridicità, come ad esempio il certificato ISEE -indicatore della Situazione Economica Equivalente- redatto dall'Inps che certifica il reale tenore di vita).

Il Presidente raccoglierà a verbale le dichiarazioni orali rese dalle parti inerenti i chiarimenti richiesti.

Modalità per l'audizione dell'ascolto del minore

Art. 8

Si richiama integralmente il Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006 n. 54 in tema di ascolto del minore.

Art. 9

Definizione delle cd "spese straordinarie" nei casi di obbligo al pagamento dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli minori.

I difensori delle parti - alla luce della novella di cui alla legge 54/06- non si limiteranno ad utilizzare il termine "*spese straordinarie*" e provvederanno, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese - rispetto al contributo fisso mensile- che i coniugi dovranno corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc).

Saranno indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.

E' auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c.